



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 12/CSAT del 28 Novembre 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 25 Novembre 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società POL. SPORTING CASORIA in riferimento al C.U. n.21/AG del 24.10.2024.

Gara – Pol. Sporting Casoria / Boca Academy del 20.10.2024 – Campionato Under 16 Regionale, girone D. Squalifica Russo Antonio (fino 24.10.2026)

Il dirigente Antonio Russo, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal Gst nei suoi confronti, pubblicata su C.U.n.21/AG del 24/10/2024, della inibizione fino a tutto il 24/10/2026. Il reclamante deduceva che, sebbene avesse tenuto un comportamento antisportivo tale da meritare l'espulsione, quanto riportato sul referto di gara dal DDG a non corrisponde al vero. Il reclamante non avrebbe profferito frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro e/o nei confronti di suoi familiari, né tantomeno colpito calciatori avversari e/o dirigenti avversari con pugni e calci. Sarebbe stato lo stesso reclamante a subire una aggressione con un oggetto contundente ovvero con la bandierina dell'assistente dell'arbitro che veniva scagliato con violenza sulla sua testa ad opera di ignoti e nel mentre cercava di calmare i calciatori della squadra avversaria. Concludeva il ricorrente per l'accoglimento del reclamo rimettendosi per la quantificazione della sanzione disciplinare alle valutazioni del Giudice adito. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento, Non vi è dubbio alcuno, atteso quanto evidenziato dal DDG nel referto, che, si ricorda, costituisce fonte privilegiata, che il dirigente, sig. Russo Antonio, abbia tenuto un comportamento antisportivo, violento e reiterato, è altrettanto vero che, a parere di Questa Corte, la sanzione disciplinare adottata appare oltremodo spropositata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, nel rilevare che il DDG è stato estremamente preciso nel descrivere il comportamento e le azioni antisportive e violenti del dirigente, non lo è altrettanto nell'individuare il numero e/o i nominativi dei tesserati della società avversaria soggetti passivi del comportamento del dirigente. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce l'inibizione inflitta al dirigente Antonio Russo fino a tutto il 30/06/2026.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.48 del 14.11.2024.

Gara – Sporting Pontecagnano / Agerola Srl del 9.11.2024 – Campionato Promozione, girone D.

Squalifica Castaldi Luigi (tre giornate)

La società Asd Sporting Pontecagnano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n.48 del 14/11/2024, con la quale il Gst aveva sanzionato il calciatore Castaldi Luigi con la squalifica per tre giornate, perché sebbene già sostituito, entrava sul terreno di gioco e colpiva un avversario al volto con la mano aperta. Deduceva la società reclamante che era un calciatore dell'Agerola Calcio a scatenare una mass confrontation davanti alla panchina della società ricorrente dopo aver commesso un fallo di gioco violento ai danni di un calciatore di quest'ultima società. Tale episodio aggravato dalle circostanze che il predetto calciatore dopo aver subito il provvedimento di ammonizione, inveiva con frasi ingiuriose nei confronti dei dirigenti occupanti la panchina della società reclamante e incominciava a spintonarsi con vari calciatori. In tale frangente il calciatore, sig. Castaldi Luigi, alzandosi dalla panchina, al solo fine di allontanarlo con una spinta sulla spalla ma giammai lo attingeva al viso con la mano aperta. In tale circostanza, pertanto, sarebbe ravvisabile una condotta antisportiva ancorchè una condotta violenta, come peraltro ravvisabile dai video che hanno ripreso la gara, per cui alla fattispecie andava applicata una sanzione disciplinare ex art. 39 CGS e non ex art. 38 CGS. Concludeva la ricorrente per l'annullamento della squalifica in via preliminare; in via subordinata chiedeva una riduzione della sanzione per le motivazioni espresse nella impugnativa. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. La Corte adita, preliminarmente evidenzia che in tale grado di giudizio non è consentito alla stessa poter visionare video, sebbene prodotti da TV autorizzate, e rileva, altresì, che il referto di gara costituisce fonte privilegiata. Dalla lettura del referto si evidenzia il comportamento violento posto in essere dal calciatore tant'è che, senza ombra di dubbio, il DDG riporta che il calciatore, sig. Castaldi Luigi, aveva attinto l'avversario al viso con la mano aperta. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.48 del 14.11.2024.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 28 Novembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**